



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 5 del 28-04-2023**

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18:00, si è riunito in seduta straordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

La riunione si svolge in videoconferenza.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Sebastiano Salvadori	Consigliere	Assente
Maria Cristina Maffei	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Camilla Rossi	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Assente

Presenti 11
Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Luigi Lanfredi che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023.";

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020 l'abolizione dell'imposta *unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*

RILEVATO che sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 che dispone, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, commi 21-24, della Legge n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che recita "*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)*";

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, Legge n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che recita "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 aprile 2023 con il quale, con riferimento agli enti locali:

- è stato differito dal 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2023;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per l'anno 2023 secondo i criteri adottati nell'anno 2022;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta Municipale Propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, della Legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17 maggio 2022, approvava le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il Comune di Gargnano è classificato quale comune montano)	0,90%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%	
Terreni agricoli		Esenti

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 17 del 28 settembre 2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. f) del regolamento IMU è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale ha provveduto:
 - con deliberazione n. 30 del 5 aprile 2023 all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;
 - con deliberazione n. 31 del 5 aprile 2023 all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- che tali documenti programmatori sono stati presentati al Consiglio Comunale nella seduta odierna;

RITENUTO, sulla base del gettito IMU riferito all'annualità 2022, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, di confermare, anche per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2022;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che così recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 dispone quanto segue: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

UDITI gli interventi dei Consiglieri di seguito riassunti:

Consigliere Giacomo Arrighini

Interviene soffermandosi sulla misura della detrazione unica applicata e sulla possibilità di introdurre riduzioni di imposta per gli immobili occupati in modo permanente dai residenti.

PRESO ATTO che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, voti contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Camilla Rossi), astenuti: n. 0, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare, per l'anno d'imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano)	0,90%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti	
Terreni agricoli	Esenti	

- 3) di precisare che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli già prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- 4) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- 5) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al relativo regolamento approvato con propria deliberazione n. 17 del 28 settembre 2020;
- 6) di demandare all'Ufficio Tributi tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione,

PRESO ATTO che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 9, voti contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Camilla Rossi), astenuti: n. 0, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1) pareri di regolarità tecnica e contabile

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)